

Prot. 0000832/BD/20 del 17/03/2020

**DETERMINAZIONE NUOVE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARE PUBBLICHE -
EMERGENZA CORONAVIRUS**

**CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA

PREMESSO Che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91 e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.

Che il Regolamento Consortile approvato con Deliberazione n. 11 dell'Assemblea Consortile in data 04/06/2018 individua nell'art. 14.7 le funzioni e attività relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Consortile

VISTA La nomina del dott. Alessandro Ciccolella a Direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto prot. 0005461-BA-18 del 17/12/2018, di validità triennale;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 10 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

RITENUTO necessario contenere il rischio di contagio;
inattuabile garantire adeguatamente le misure precauzionali prescritte dal già menzionato decreto;

DATO ATTO che con l'utilizzo delle procedure di gara telematiche viene meno l'obbligo di svolgere sedute pubbliche per l'espletamento delle fasi di gara;

che nello specifico nel disciplinare le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche, l'art. 58 del Codice dei contratti pubblici non prescrive alcuna fase pubblica di gara;

che il T.A.R. L'Aquila, Sez. I, con sentenza del 19/01/2019 n. 54 ha riconosciuto che: *"...la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, **indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico**: "[...] **la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte** in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e **garantisce l'immodificabilità delle stesse**, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura";*

ACCERTATA l'assenza di un potenziale conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento e dei titolari degli uffici competenti così come previsto dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. che gli operatori economici non potranno presenziare fisicamente alle sedute di gare ma, la regolarità, trasparenza ed integrità delle stesse sarà garantita attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Empulia, invariabile ed inalterabile nei suoi contenuti;
2. che gli operatori economici saranno resi edotti ed aggiornati sullo svolgimento ed andamento delle procedure di gara tramite la suddetta piattaforma;

3. che tale decisione ha effetto immediato ed è valevole anche per le procedure attualmente in corso, modificando *de facto* i disciplinari delle gare nella descrizione delle operazioni di gara
4. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013, esclusivamente al termine del periodo di presentazione offerte.

Dott. Alessandro Ciccolella

direttore